

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRARI

Seduta del 02/03/2021

FATTO

La parte ricorrente ha chiesto il rimborso della somma di euro 971,04, a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 30.09.2014, oltre agli interessi e alla rifusione delle spese per la difesa tecnica. Chiede inoltre il rimborso della commissione di estinzione anticipata per euro 114,70.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front";
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: “non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.”

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l’intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisione n. 26525/19).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

Importo del prestito	€ 18.385,32	Tasso di interesse annuale	9,61%
Durata del prestito in anni	9	Importo rata	255,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	51,85%
Data di inizio del prestito	01/11/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	30,69%

rate pagate	52	rate residue	56	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione mandataria perfezionamento(a)				716,04	Upfront	30,69%	219,75		219,75
Commissione mandataria gestione (b)				716,04	Recurring	51,85%	371,28	371,28	0,00
Provvigioni intermediario (c)				1.156,68	Upfront	30,69%	354,98		354,98
							0,00		
Totale				2.588,76					574,72

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

E’ altresì respinta la richiesta di rimborso della commissione anticipata. L’art. 125-sexies TUB, come pure la condizione contrattuale, prevede che l’indennizzo per l’estinzione anticipata del prestito possa essere previsto nella misura massima dell’1% “dell’importo rimborsato in anticipo” se, come nel caso di specie, il finanziamento ha una vita residua superiore a un anno. Inoltre, non ricorre, nel caso specifico, l’ipotesi contemplata dal comma 3, lett. d) della norma sopra citata, in quanto l’importo del debito residuo indicato nel conteggio estintivo è superiore a € 10.000,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 575,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA